

Trieste, 26 maggio 2020



Tribunale per i Minorenni di Trieste

Alla cortese attenzione di

Giudici Togati e Giudici Onorari

Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di:

Gorizia

Pordenone

Udine

Trieste

Al Direttore, ai Funzionari
e a tutto il Personale Amministrativo

loro rispettive sedi

e, p.c.

al Presidente della Corte d'Appello
al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste
all'USSM

loro rispettive sedi

All'ill.mo Consiglio Superiore della Magistratura
VII Commissione
Settima-emergenzacovid@cosmag.it

Oggetto: DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge 27/2020 e DL. 30 aprile 2020 n. 28. Nuove disposizioni urgenti e straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con specifico riferimento all'attività giudiziaria dell'intestato Tribunale (così detta "Fase 2").



Premesso:

che con provvedimento di data 3 aprile 2020 protocollo n. 3.4.2020.0002492. U questo Ufficio disponeva il rinvio di tutte le udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020 salve quelle la cui trattazione sia valutata urgente o tale sia ritenuta dal legislatore (comma 3 art. 83 DL 18/2020);

preso atto che l'art. 83 DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020, al comma 7, lettera g), prevede il rinvio delle udienza a data successiva al 31 luglio 2020;

rilevato che la possibilità di questo ulteriore rinvio è una delle modalità che il capo dell'ufficio giudiziario può individuare per assicurare le finalità di cui al comma 6 del ciato articolo (e cioè contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria);

rilevato, altresì, che il citato comma consente anche altre possibilità tra le quali quella di tenere udienza mediante collegamenti da remoto in presenza delle condizioni e con le modalità che l'art. 83 citato indica al comma 7 lettera f);

considerato che la peculiarità dell'Ufficio intestato suggerisce di agevolare, ove possibile, quanto meno nel settore civile, la trattazione delle udienza in presenza nei casi in cui si debbano ascoltare minorenni;

tutto ciò premesso e tenuto presente l'andamento che la diffusione del virus ha registrato nella nostra Regione (ciò che consente una cauta normalizzazione della attività giudiziaria, pur in presenza di tutte le doverose cautele del caso), dispone come segue in relazione al mese di luglio e, se ritenuto, anche per il mese di giugno (fatti salvi i rinvii già effettuati in forza del provvedimento sopra ricordato).

Settore civile

Il Giudice delegato alla fase istruttoria potrà tenere udienza in presenza solo ove le condizioni logistiche consentano di farlo in sicurezza e quindi:

numero limitato dei presenti; utilizzo di aula che consenta il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone; utilizzo costante di mascherina protettiva.

Nel caso in cui non fosse possibile garantire queste norme di sicurezza, il giudice potrà disporre che l'udienza si celebri con modalità da remoto come indicato all'art. 83, comma 6, lettera f) del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020, o disporre rinvio a data successiva al 31 luglio 2020.

Nel caso in cui si tenga udienza da remoto, saranno osservate le condizioni e l'udienza sarà celebrata con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera g).

Nel caso si debbano ascoltare minorenni è preferibile tenere l'udienza in presenza.

Settore penale

Richiamati i propri provvedimenti: 10 marzo 2020 protocollo 11.3.2020 0001909 U; 23 marzo 2020 protocollo 23.3.2020 0002271 U; 3 aprile 2020 protocollo 3.4.2020 0002492 U; si precisa quanto segue.

Visto l'art. 83, comma 12, DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020, la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare in carcere, IPM o in Comunità, è assicurata mediante videoconferenza o collegamento da remoto (come meglio specificato nella disposizione citata);

visto l'art. 83, comma 12 *bis*, DL citato, possono essere celebrati da remoto i processi in cui non sia prevista la partecipazione di parti private, ausiliari del giudice, testimoni che non siano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Nel caso, infatti, sia prevista la presenza di tali persone, il processo dovrà essere celebrato in presenza, salvo accordo delle parti alla celebrazione da remoto. Parimenti, non potrà celebrarsi da remoto l'udienza di discussione finale, salvo accordo delle parti. (Pertanto, il consenso delle parti è richiesto per le udienze di discussione finale, di esame dei testimoni, parti, consulenti o periti; conseguentemente, le udienze di smistamento, le udienze di incarico per progetto M.A.P. o sospensione per M.A.P. possono essere svolte da remoto senza tale consenso).

Modalità da remoto (art. 83, cc. 12 e 12bis, D.L. 18/20):

Il collegamento avverrà tramite l'applicativo *Teams*, individuato e regolato dal provvedimento del D.G.S.I.A. del 20/03/2020. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare, tramite cancelleria, agli imputati, ai difensori, al P.M. e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora del collegamento. Si precisa che, ai soggetti esterni al Ministero della Giustizia, tale comunicazione avverrà tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinario del link che consente l'accesso alla stanza virtuale ove si svolgerà l'udienza. I soggetti interni al Ministero della Giustizia saranno contattati direttamente mediante l'applicativo *Teams*.

Il giorno e ora dell'udienza, il cancelliere ammetterà tutti i soggetti invitati nella stanza virtuale e redigerà verbale di tutte le operazioni che si svolgeranno, dando atto delle modalità utilizzate e di quelle di accertamento dell'identità dei partecipanti e di tutte le altre operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi degli artt. 137, c. 2 e 483, c. 1, c.p.p. Il giudice sarà presente in aula.

Per assicurare la consultazione tra imputato e suo difensore, qualora non siano fisicamente nello stesso luogo, sarà messa a disposizione degli stessi una linea telefonica in un luogo diverso da quello da cui si svolge il collegamento per l'udienza.

Modalità in presenza:

Al fine di mettere in sicurezza, nel rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie, tutti i partecipanti, per la trattazione le udienze penali che si dovranno svolgere in aula, in attuazione dell'art. 83 del D.L. 18/20 e del provvedimento del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste del 03/04/2020 sopra richiamato, si seguiranno le seguenti modalità:

- 1) la cancelleria, nei giorni precedenti l'udienza, assumerà il consenso delle parti a effettuare la stessa con modalità da remoto, in modo da organizzare l'udienza con scaglioni omogenei di procedimenti (per es.: la mattina le udienze con modalità in presenza e nel pomeriggio quelle con modalità da remoto);

- 2) i procedimenti chiamati saranno scaglionati in due turni per giornata (uno la mattina e uno il pomeriggio), in modo da assicurare una congrua distanza temporale tra un procedimento e l'altro;
- 3) le parti private forniranno un numero di telefono a cui possono essere rintracciate e faranno ingresso in Palazzo di giustizia solo quando saranno convocate dal cancelliere, in modo da evitare ogni assembramento in attesa del proprio orario;
- 4) all'interno dell'aula e nei corridoi saranno osservate e fatte osservare le disposizioni che assicurino a tutti i partecipanti la protezione necessaria dettate dall'art. 3, c. 1, l. e dall'art. 3, c. 2 del DPCM del 26/04/2020):
 - a. mantenimento della distanza di sicurezza mediante l'individuazione di posti distanziati assegnati per ogni partecipante;
 - b. tutti coloro che partecipano dovranno indossare la mascherina;
 - c. sarà disponibile per i partecipanti soluzione disinfettante per l'igiene della mani;
- 5) il difensore di giornata dovrà presentarsi a richiesta del cancelliere in caso di necessità;
- 6) alla fine della discussione le parti usciranno dall'aula e attenderanno l'esito della riserva nel cortile del Palazzo di Giustizia, sempre nel rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie.

Rimane confermato tutto quanto già disposto con i precedenti provvedimenti che non sia incompatibile con le presenti disposizioni.

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso con urgenza:

al Ministro della Giustizia;

alla Autorità Sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta regionale;

ai Prefetti di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia;

e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Corte d'Appello e della Procura Generale.

La Presidente
Carla Garlatti

